



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 1, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:

MISERI CARLO, Presidente
PSAILA VINCENZO, Relatore
MILILLO GIORGIO, Giudice

in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 350/2024 depositato il 11/12/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste

elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Trieste

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Comune di Lignano Sabbiadoro - Viale Europa 26 33054 Lignano Sabbiadoro UD

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Difensore_4 - CF_Difensore_4

Difensore_5 - CF_Difensore_5

ed elettivamente domiciliato presso comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it

Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Venezia Giulia - 01275660320

elettivamente domiciliato presso Camera Di Commercio Industria Artigianato E Agricoltura Venezia Giulia

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1142024900134625700 N.D

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2025 depositato il 07/05/2025

Richieste delle parti:

Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta agli atti.

L'Agenzia delle Entrate si riporta agli atti insistendo per il rigetto del ricorso.

L'Agenzia Riscossione si riporta agli atti e ai documenti insistendo per le conclusioni come dagli atti già formulati.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro si riporta alle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.

La Corte ritiene il ricorso in decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Ricorrente_1, residente in Trieste (Trieste), ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione, Agenzia delle Entrate sede di Roma, Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Trieste, Camera di Commercio Friuli Venezia Giulia e Comune di Lignano Sabbiadoro avverso l'Intimazione di pagamento n. 1142024900134625700, notificata in data 16 settembre 2024, per la somma complessiva di € 209.683,57 in relazione ai sottostanti titoli:

I. Cartella di pagamento n. 11420000001583756000, asseritamente notificata in data 7 novembre 2000, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IVA per l'anno di imposizione 1995, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 14.205,28;

2. Cartella di pagamento n. 11420010023944777000, asseritamente notificata in data 18 luglio 2001, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IVA per l'anno di imposizione 1996, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 14.546,71;
3. Cartella di pagamento n. 11420020012393251000, asseritamente notificata in data 17 gennaio 2003, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRAP, IVA ed IRPEF per l'anno di imposizione 1998, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 9.745,14;
4. Cartella di pagamento n. 11420040004826350000, asseritamente notificata in data 25 ottobre 2004, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IVA per l'anno di imposizione 2000 il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 9.522,71;
5. Cartella di pagamento n. 11420040005881702000, asseritamente notificata in data 13 gennaio 2005, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF ed IVA per l'anno di imposizione 1997. il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 24.190,22;
6. Cartella di pagamento n. 11420060002439246000, asseritamente notificata in data 26 luglio 2006, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF per l'anno di imposizione 2002, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 6.828,36;
7. Cartella di pagamento n. 11420120005812612000, asseritamente notificata in data 19 dicembre 2012, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF ed IVA per l'anno di imposizione 2009, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 4.316,03;
8. Cartella di pagamento n. 11420130003487789000, asseritamente notificata in data 15 aprile 2013 avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF per l'anno di imposizione 2006, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 8.059,91;
9. Cartella di pagamento n. 11420140006302541000, asseritamente notificata in data 5 febbraio 2015, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF ed IVA per l'anno di imposizione 2010, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 4.842,43;
10. Cartella di pagamento n. 11420150002453738000, asseritamente notificata in data 12 giugno 2015, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IVA. IRAP ed IRPEF per l'anno di imposizione 2011, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 16.522,96;
11. Cartella di pagamento n. Il 420150003074515000, asseritamente notificata in data 17 settembre 2015, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF per l'anno di imposizione 2011, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 10.929,09;
12. Cartella di pagamento n. 11420150005970956000, asseritamente notificata in data 16 febbraio 2016, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF ed IVA per l'anno di imposizione 2012, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 13.742,5;
13. Cartella di pagamento n. 11420160001779669000, asseritamente notificata in data 25 maggio 2016, avente ad oggetto il mancato pagamento del canone radioaudizioni per l'anno di imposizione 2013, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 52,61;
14. Cartella di pagamento n. 11420170002103536000, asseritamente notificata in data 6 novembre 2017 avente ad oggetto il mancato pagamento del diritto annuale Camera di commercio per l'anno di imposizione 2013, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 128.68;
15. Cartella di pagamento n. 11420170004222118000, asseritamente notificata in data 16 marzo 2018,

avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF ed IVA per l'anno di imposizione 2013, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 14.192,72;

16. Cartella di pagamento n. 11420180000436185000, asseritamente notificata in data 11 aprile 2018, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF ed IVA per l'anno di imposizione 2014, il cui importo al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 11.181,02;

17. Cartella di pagamento n. 11420180001904676000, asseritamente notificata in data 23 ottobre 2018, avente ad oggetto il mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio per l'anno di imposizione 2014, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 103,90;

18. Cartella di pagamento n. 11420190003625563000, asseritamente notificata in data 24 gennaio 2020, avente ad oggetto il mancato pagamento del diritto annuale camera di commercio per l'anno di imposizione 2015, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 65,01;

19. Cartella di pagamento n. 11420200001238678000, asseritamente notificata in data 21 dicembre 2021, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF ed TVA per gli anni di imposizione 2015 e 2016, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 32.578,28;

20. Cartella di pagamento n. 11420200001862081000, asseritamente notificata in data 16 febbraio 2022, avente ad oggetto il mancato pagamento del diritto annuale camera di commercio per l'anno di imposizione 2016, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 59,70;

21. Cartella di pagamento n. 11420210002551476000, asseritamente notificata in data 18 gennaio 2023, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF per l'anno di imposizione 2017, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 4.329,25;

22. Cartella (li pagamento n. 11420220000664165000, asseritamente notificata in data 21 marzo 2023, avente ad oggetto il mancato pagamento del diritto annuale camera di commercio per l'anno di imposizione 2017, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 54,78;

23. Avviso di accertamento n. T131PPN001022014, asseritamente notificato in data 29 dicembre 2014, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF per l'anno di imposizione 2007, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 2.895,57;

24. Avviso di accertamento n. TI3IPPD0007I2015, asseritamente notificato in data 12 giugno 2015, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IRPEF per l'anno di imposizione 2007, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 2.843,05;

25. Avviso di accertamento n. T13010400631, asseritamente notificato in data 11 febbraio 2021, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IVA per l'anno di imposizione 2015, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 1.119,03;

26. Avviso di accertamento n.47, asseritamente notificato in data 27 febbraio 2020, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IMU per l'anno di imposizione 2015, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 525,72;

27. Avviso di accertamento n.48, asseritamente notificato in data 27 febbraio 2020, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IMU per l'anno di imposizione 2016, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 525,72;

28. Avviso di accertamento n.49, asseritamente notificato in data 27 febbraio 2020, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IMU per l'anno di imposizione 2017, il cui importo, al netto di sanzioni ed

interessi, è pari ad euro 525,72;

29. Avviso di accertamento n.50, asseritamente notificato in data 27 febbraio 2020, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IMU per l'anno di imposizione 2018, il cui importo al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 525,72;

30. Avviso di accertamento n.51, asseritamente notificato in data 27 febbraio 2020, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti IMU per l'anno di imposizione 2019, il cui importo, al netto di sanzioni ed interessi, è pari ad euro 525,72;

per un credito totale pari ad Euro 209.683,57.

Motivi del ricorso

I. Nullità derivata ex art. 19, co. 3, D. Lgs. n. 546/92 dell'intimazione di pagamento opposta frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.

II. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17, l. 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio.

III. Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12, co. 4, d.P.R. n. 602/73, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e / o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 21 septies, l. n. 241/1990.

IV. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione quinquennale e / o decennale in riferimento alle cartelle rubricate dai numeri 1 a 17, 23 e 24, di cui in premessa.

V. Nullità dell'intimazione di pagamento poiché illegittima per sospensione ex lege - violazione legge n. 228/2012.

In conclusione chiede:

1) la nullità derivata dell'Intimazione di pagamento opposta ex art. 19, co. 3, D.lgs. n. 546/92 frutto del cd. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione degli atti prodromici;

2) la nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per difetto assoluto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio;

3) la nullità dell'Intimazione di pagamento opposta per vizio di sottoscrizione del Ruolo in violazione dell'art. 12, co. 4, D.P.R. n. 602/73;

4) la nullità dell'Intimazione di pagamento opposta per intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale e/o decennale del credito vantato, nonché delle sanzioni ed interessi;

5) la condanna alle spese di giudizio da distarre a favore del difensore costituito;

6) la condanna della controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a

versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, ritualmente costituita osserva che per gran parte delle cartelle opposte sono state emesse pronunce della Commissione Tributaria di Trieste di primo grado tutte pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria del FVG. Replica pedissequamente ai motivi esposti dal ricorrente concludendo con la richiesta, in via pregiudiziale, di inammissibilità del ricorso ed, in via principale il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio con aggravio ex art. 96 c. p.c..

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, ritualmente costituita, ha allegato gli atti relativi all'attività svolta riguardo alle notifiche di n. 22 cartelle di pagamento e n. 8 avvisi di accertamento inerenti i crediti tributari maturati in capo al ricorrente. Per il resto, oltre a ribadire la legittimità del proprio operato chiede, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/92 per tardiva proposizione dello stesso; in via subordinata e nel merito il rigetto del ricorso. Spese di giudizio rifeuse.

Il Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), ritualmente costituito, nelle proprie controdeduzioni, produce gli atti notificati per omesso versamento IMU per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Chiede il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di giudizio.

Il ricorrente, in data 24.04.2025, ha introdotto una memoria illustrativa, nella quale esprime "mere difese" per rilevare che le:

Cartelle di Pagamento n. 11420020012393251, n. 11420040004826350, n. 11420140006302541, n. 11420150002453738, n. 11420150005970956 e n. 11420200001238678 risultano notificate a persona di famiglia, prive dell'allegazione della raccomandata C.A.N., inoltre non sono evidenziate le generalità della persona che avrebbe ricevuto la notifica in vece del contribuente.

Rileva inoltre che:

la notifica della Cartella di pagamento 1142004000588170200 - non è stata effettuata nei confronti del signor Ricorrente_1 personalmente in quanto la firma sottostante non è la sua;

la notifica delle Cartelle di pagamento nn. 11420060002439246, 11420120005812612, 11420130003487789 e 11420170004222118 non sono state effettuate nei confronti del signor Ricorrente_1.

Insiste quindi per la illegittimità delle cartelle e per l'accoglimento del ricorso.

Datosi avviso alle parti della data di trattazione della controversia, essa è stata quindi decisa, a seguito di discussione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 546/1992, nella camera di consiglio del giorno 06.05.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor Ricorrente_1 ha introdotto ricorso contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione, Agenzia delle Entrate sede di Roma, Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Trieste, Camera di Commercio Friuli Venezia Giulia e Comune di Lignano Sabbiadoro avverso l'Intimazione di pagamento n.

1142024900134625700 e le sottostanti cartelle di pagamento.

Rileva, in particolare, che le Cartelle di pagamento n. 11420000001583756000, n. 11420010023944777000, n. 11420020012393251000, n. 11420040004826350000, n. 11420040005881702000, n. 11420060002439246000, n. 11420120005812612000, n. 11420130003487789000, n. 11420140006302541000, n. 11420150002453738000, n. 11420150003074515000, n. 11420150005970956000, n. 11420160001779669000, n. 11420170002103536000, n. 11420170004222118000, n. 11420180000436185000, n. 11420180001904676000, n. 11420200001238678000, n. 11420200001862081000, n. 11420210002551476000, n. 11420220000664165000, nonché gli Avvisi di accertamento n. T131PPN001022014, n. T131PPD0007I2015, n. T13010400631, n. 47, n. 48, n.49, n. 50, n. 51, non sono mai stati notificati.

In via del tutto preliminare la Corte rileva che le cartelle di pagamento n. (3) 11420020012393251000, (4) n. 11420040004826350000, (5) n. 11420040005881702000, (6) n. 11420060002439246000, (7) n. 11420120005812612000, (8) n. 11420130003487789000, (9) n. 11420140006302541000, (10) n. 11420150002453738000, (11) n. 11420150003074515000, (12) n. 11420150005970956000, (15) n. 11420170004222118000, (16) n. 11420180000436185000, e gli avvisi di accertamento n. T131PPN001022014, n. T131PPD0007I2015, sono stati già oggetto di specifica impugnazione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste (r.g.r. n. 161/2022 depositato in data 01.09.2022). Con il citato ricorso il contribuente eccepiva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sopra richiamati. La Corte adita con sentenza n. sentenza n. 264/02/23 depositata il 21.12.2023 ha rigettato il ricorso e, per l'effetto, ha confermato l'atto impugnato.

Sempre in via preliminare la Corte rileva che la cartella di pagamento (19) n. 11420200001238678000, è stata già oggetto di specifica impugnazione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste (r.g.r. 135/2023 depositato il 12.05.2023). Con il citato ricorso il contribuente eccepiva la mancata notifica della epigrafata cartella di pagamento. La Corte adita con sentenza n. sentenza n. 275/2023 depositata il 28.12.2023 ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 21 del D. Lgs. 546/92.

Ancora in via preliminare rileva che l'Avviso di accertamento (25) n. T13010400631, è stato già oggetto di specifica impugnazione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste (r.g.r. 128/2021 depositato il 28.07.2021). Con il citato ricorso il contribuente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità dell'atto e della procedura di accertamento, mentre nel merito ha lamentato l'infondatezza della pretesa fiscale per difetto di prova e di motivazione, invocando altresì il diritto alla detrazione dell'IVA. Ha concluso, in via principale, per l'annullamento dell'avviso impugnato, mentre in subordine ha chiesto la riduzione del reddito d'impresa accertato. La Corte adita con sentenza n. 121/2022 depositata il 23.05.2022, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato l'accertamento del maggiore reddito d'impresa. Respingendo nel resto.

Constatato che con l'odierno ricorso il contribuente ha impugnato le medesime cartelle di pagamento oltre allo stesso avviso di accertamento riproponendo uguali motivi; considerato che gli atti richiamati sono stati già decisi dal giudice con le sentenze n. 264/02/23 (alleg. n. 73), 275/2023 (alleg. n. 75) e 121/2022 (alleg. n. 8), rilevato che non è possibile rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza il ricorso, limitatamente agli atti segnatamente indicati, è inammissibile.

Rispetto agli ulteriori atti impugnati il contribuente eccepisce con il primo motivo la "Nullità derivata ex art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546/92 dell'intimazione di pagamento opposta frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento".

L'eccezione muove dalla omessa notifica delle Cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento riportati nell'Intimazione di Pagamento.

Il motivo non è fondato.

La (I) Cartella di pagamento n. 11420000001583756000 risulta far parte dell'istanza presentata in data

20.06.2023 dal ricorrente per adesione alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater").

La (2) Cartella di pagamento n. 11420010023944777000, risulta far parte dell'istanza presentata in data 20.06.2023 dal ricorrente per adesione alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater").

Quanto alle restanti notifiche.

Per la (13) Cartella di pagamento n. 11420160001779669000 è da precisare che la stessa è stata notificata in data 25.05.2016, tramite messo notificatore, direttamente a mani del ricorrente; successivamente: a) in data 26.06.2018 l'intimazione n. 11420189000519980000, tramite messo notificatore, a mani di persona abilitata a ricevere ed invio della raccomandata informativa; b) in data 12.09.2019 l'intimazione n. 11420199001926283000, tramite PEC all'indirizzo Email_6, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, c) in data 28.10.2019 n. 3 pignoramenti presso terzi (n. 114/2019/000023892 - terzo pignorato Banca_1 n. 114/2019/000023893 – terzo pignorato Ente 1, n. 114/2019/000023894 – terzo pignorato Ente 2), tramite PEC all'indirizzo Email_6 , ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73; d) in data 05.07.2022 l'intimazione n. 11420229000969342000, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D. P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; e) in data 31.08.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11420229000969342000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73; f) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P. R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "rottamazione-quater".

Per la (14) Cartella di pagamento n. 11420170002103536000, è da precisare che la stessa è stata notificata in data 06.11.2017, tramite messo notificatore con consegna a persona incaricata a ricevere ed invio della raccomandata informativa; successivamente sono stati notificati: a) in data 12.09.2019 l'intimazione n. 11420199001926283000, tramite PEC all'indirizzo Email_6, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, b) in data 28.10.2019 n. 3 pignoramenti presso terzi (n. 114/2019/000023892 – terzo pignorato Banca_1 n. 114/2019/000023893 – terzo pignorato Ente 1, n. 114/2019/000023894 – terzo pignorato Ente 2), tramite PEC all'indirizzo Email_6 , ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, c) in data 05.07.2022 l'intimazione n. 11420229000969342000, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D. P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; d) in data 31.08.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11420229000969342000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73; e) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P. R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "rottamazione-quater".

Per la (17) Cartella di pagamento n. 11420180001904676000 è da precisare che la stessa è stata notificata in data 23.10.2018, tramite messo notificatore con consegna a persona incaricata a ricevere ed invio della raccomandata informativa; successivamente: a) in data 05.07.2022 è stata notificata l'intimazione n. 11420229000969342000, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D. P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; b) In data 31.08.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11420229000969342000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73; c) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P. R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "rottamazione-quater".

Per la (18) Cartella di pagamento n. 11420190003625563000, è da precisare che la stessa è stata notificata in data 24.01.2020 a mezzo Pec; successivamente: a) in data 05.07.2022 è stata notificata l'intimazione n.

11420229000969342000, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D. P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; b) in data 31.08.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11420229000969342000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73; c) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P. R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "*rottamazione-quater*".

Per la (20) Cartella di pagamento n. 11420200001862081000 è da precisare che la stessa è stata notificata in data 16.02.2022 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; successivamente: a) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "*rottamazione-quater*".

Per la (21) Cartella di pagamento n. 11420210002551476000 è da precisare che la stessa è stata notificata in data 18.01.2023 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; successivamente per questa posizione: a) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "*rottamazione-quater*".

Per la (22) Cartella di pagamento n. 11420220000664165000 è da precisare che la stessa è stata notificata in data 21.03.2023 tramite messo notificatore con consegna a persona incaricata a ricevere ed invio della raccomandata informativa; successivamente: a) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P. R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "*rottamazione-quater*".

È altresì da aggiungere che:

l'Avviso di accertamento n. 47 (n. 7142199900000022000) è stato notificato in data 27.02.2020 direttamente dall'Ente creditore Comune di Lignano Sabbiadoro; successivamente: a) in data 05.07.2022 è stata notificata l'intimazione n. 11420229000969342000, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; b) in data 31.08.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11476202200000087000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73; c) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P. R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "*rottamazione-quater*".

L' Avviso di accertamento n. 48 (n. 7142199900000023000), è stato notificato in data 27.02.2020 direttamente dall'Ente creditore Comune di Lignano Sabbiadoro; successivamente: a) in data 05.07.2022 è stata notificata l'intimazione n. 11420229000969342000, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; b) in data 31.08.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11476202200000087000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73; c) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "*rottamazione-quater*".

L'Avviso di accertamento n. 49 (n. 7142199900000026000) è stato notificato in data 27.02.2020 direttamente dall'Ente creditore Comune di Lignano Sabbiadoro; successivamente: a) in data 05.07.2022

è stata notificata l'intimazione n. 11420229000969342000, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; b) in data 31.08.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11476202200000087000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73; c) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "rottamazione-quater".

L'Avviso di accertamento n. 50 (n. 7142199900000024000) è stato notificato in data 27.02.2020 direttamente dall'Ente creditore Comune di Lignano Sabbiadoro; successivamente: a) in data 05.07.2022 è stata notificata l'intimazione n. 11420229000969342000, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; b) in data 31.08.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11476202200000087000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73; c) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "rottamazione-quater".

L'Avviso di accertamento n. 51 (n. 7142199900000025000) è stato notificato in data 27.02.2020 direttamente dall'Ente creditore Comune di Lignano Sabbiadoro; successivamente: a) in data 05.07.2022 è stata notificata l'intimazione n. 11420229000969342000, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, direttamente a mani del ricorrente; b) in data 31.08.2022 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11476202200000087000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73; c) in data 16.09.2024 l'intimazione di pagamento n. 11420249001346257000 tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73. Per tale cartella il ricorrente con istanza presentata in data 20.06.2023 ha aderito alla definizione agevolata c.d. "rottamazione-quater".

Tale pacifica circostanza induce a ritenere che il ricorrente avesse piena conoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, in relazione alle quali ha presentato domanda di rateizzazione.

Invero, deve essere seguito l'indirizzo per cui l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.

In definitiva, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414).

Con il secondo motivo eccepisce la "Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17, l. 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio".

L'eccezione riguarda il difetto di motivazione dell'atto impugnato e le modalità di calcolo degli interessi, alle sanzioni e dell'aggio.

Il motivo non è fondato.

Con riguardo al profilo dedotto, la Corte ne rileva l'infondatezza alla luce della accertata regolarità della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata.

Quanto alle doglianze afferenti alla mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio, questa Corte osserva come le Sezioni Unite abbiano affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).

Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti.

Con il terzo motivo eccepisce la "Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12, co. 4, d.P.R. n. 602/73, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e / o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art. 21 septies, l. n. 241/1990".

Il motivo non è fondato.

Il ricorrente contesta la mancata sottoscrizione dei ruoli da cui promana l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso. Tale motivo risulta assorbito dalla accertata definitività delle cartelle impugate, in quanto correttamente notificate e non impugate nei termini.

Con il quarto motivo eccepisce la "Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione quinquennale e / o decennale in riferimento alle cartelle rubricate dai numeri 1 a 17, 23 e 24, di cui in premessa".

Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente invoca la decadenza del potere accertativo da parte dell'ADE ex art.25 del d.P.R. n. 602/1973, nonché la prescrizione quinquennale di tributi, interessi e sanzioni relativi alle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione di pagamento.

Il motivo non è fondato.

La Corte ricorda che l'art. 25, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, prevede espressamente che: «Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [...]».

La Corte osserva, altresì, che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che, soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo, si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre; tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche "uno actu" con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c..

In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico. È stata esclusa inoltre l'applicabilità della prescrizione breve al credito erariale per la riscossione di imposta sul valore aggiunto (pure da pagarsi con cadenza annuale od inferiore) sul rilievo che la prestazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 4283 del 2010; Cass. n. 2941 del 2007; Cass. n. 4271 del 2003; Cass. S.U. n. 10955 del 2002).

Si deve escludere, pertanto, che nella fattispecie possa essersi prescritto il credito per i tributi indicati nelle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, valendo per esse il termine di prescrizione decennale.

In ogni caso è da sottolineare che il termine prescrizione risulta essere stato interrotto in plurime occasioni in conseguenza della notifica delle intimazioni di pagamento, dai pignoramenti presso terzi, dalle comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecarie, nonché dalle Dichiarazioni di Adesione alla Definizione Agevolata di data 20.06.2023.

Con il quinto motivo di ricorso il contribuente assume la "Nullità dell'intimazione di pagamento poiché illegittima per sospensione ex lege - violazione legge n. 228/2012" allegando di avere inviato, in data 12 novembre 2024, all'Ente della Riscossione istanza ai sensi della l. n. 228/2012 in relazione all'intimazione oggetto del presente giudizio".

Precisamente, ad avviso della ricorrente, "l'Amministrazione finanziaria quindi non potrà in nessun caso agire sulla base dell'atto oggetto della odierna causa per il recupero delle somme relative agli atti sottesi all'intimazione, a fronte dell'applicazione dell'art. 1, comma 537 e ss., della Legge n. 228/2012, il quale prevede espressamente che i concessionari per la riscossione siano obbligati a **SOSPENDERE LA RISCOSSIONE DEI RUOLI** ed a rispondere al contribuente, a pena di discarico della cartella impugnata e di azzeramento del debito ad oggetto della stessa, entro 220 giorni dal deposito dell'Istanza in autotutela."

La doglianza appare infondata atteso che a fronte della presentazione di detta istanza, l'Agenzia delle Entrate in data 21.01.2025 (prot. n. 2025/4028) ha comunicato al ricorrente il rigetto dell'istanza di sospensione presentata in data 12/11/2024, ai sensi della L. 228/2012 (alleg. n. 12).

L'ADE ha rigettato l'istanza in data 15 luglio 2024 comunicandone al ricorrente il relativo esito.

Per quanto sopra esposto, ferma la rilevata inammissibilità del ricorso con riferimento alla cartelle di pagamento ed agli avvisi di accertamento già oggetto di altro giudizio, il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato.

Alla reiezione del ricorso consegue necessariamente la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Non si ravvisano gli estremi della

responsabilità aggravata di cui all'art.96 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 6.000,00 in favore dell'Agenzia delle entrate, in € 4.000,00 in favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione ed in € 1.000,00 in favore del Comune di Lignano Sabbiadoro, oltre accessori di legge. Così deciso in Trieste il 6 maggio 2025 Il Giudice relatore Il Presidente Vincenzo Psaila Carlo Miseri